

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2022
462/2022/R/COM

AGGIORNAMENTO, DAL 1 OTTOBRE 2022, DELLE COMPONENTI TARIFFARIE DESTINATE ALLA COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI E DI ULTERIORI COMPONENTI DEL SETTORE ELETTRICO E DEL SETTORE GAS. DISPOSIZIONI IN MERITO AL TIVG. DISPOSIZIONI IN MERITO AL BONUS ELETTRICO E GAS. MODIFICHE ALLA RTTG. DISPOSIZIONI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1220^a *bis* riunione del 29 settembre 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 17 aprile 2003, n. 83 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25;
- il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (di seguito: decreto-legge 44/22);
- la legge 20 novembre 2017, n. 167;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge, 27 aprile 2022, n. 34. (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80 (di seguito: decreto-legge 80/22):
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto-legge 115/22):
- il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (di seguito: decreto-legge 144/22);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017 (di seguito: decreto 21 dicembre 2017);
- il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 16 settembre 2022 (di seguito: decreto 16 settembre 2022);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 72/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 72/2018/R/gas);
- il “Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale” (TISG), approvato con deliberazione 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/R/gas);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione 436/2022/R/gas (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 67/2019/R/gas);
- la “Regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (RAST), approvato con la deliberazione 67/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 474/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 474/2019/R/gas);
- la Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTRG), approvato con la deliberazione 474/2019/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 570/2019/R/gas);
- la parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2023, approvato con deliberazione 570/2019/R/gas (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 17 maggio 2018, 285/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2019, 114/2019/R/gas (di seguito: deliberazione 114/2019/R/gas);
- la “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023” (RTTG), approvata con deliberazione 114/2019/R/gas (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2020, 595/2020/R/com (di seguito: deliberazione 595/2020/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 123/2021/R/com (di seguito: deliberazione 123/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 231/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 231/2021/R/eel);
- il “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il NPR1 2020-2023, approvato con la deliberazione 231/2021/R/eel, valido a partire dal 1 luglio 2021” (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com (di seguito: deliberazione 257/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 396/2021/R/com (di seguito: deliberazione 396/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2021, 479/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 479/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 617/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 617/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com (di seguito: deliberazione 635/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2022, 35/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 35/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 119/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 119/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità, 30 marzo 2022, 141/2022/R/com (di seguito: deliberazione 141/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 148/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2022, 176/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 176/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2022, 274/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 274/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com (di seguito: deliberazione 295/2022/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 luglio 2022, 349/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 349/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2022, 406/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 406/2022/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 23 settembre 2022, 442/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 442/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2022/R/eel);
- documento per la consultazione dell’Autorità 17 maggio 2022, 213/2022/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 213/2022/R/gas);
- il Rapporto dell’Autorità 16 maggio 2022, 212/2022/I/com, concernente la “Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale” (di seguito: Relazione 212/2022/I/com);
- la nota della società Snam Rete Gas S.p.a. prot. 241 del 30 settembre 2021 (prot. Autorità 36184 del 1 ottobre 2021) (di seguito: nota 30 settembre 2021);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) prot. 24700 del 15 settembre 2022 (prot. Autorità 41438 del 15 settembre 2022);
- la comunicazione congiunta della Cassa e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito: GSE) prot. 22502 del 27 settembre 2022 (prot. Autorità 44913 del 27 settembre 2022) (di seguito: comunicazione 27 settembre 2022);
- la comunicazione della Sogin prot. 48516 del 26 settembre 2022 (prot. Autorità 44826 del 27 settembre 2022) (di seguito: comunicazione 26 settembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- a partire dal 2021 si è manifestato uno scenario fortemente rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche, a livello sia internazionale sia nazionale, in riferimento al prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica e del gas, con impatti straordinari sull’aggiornamento delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché effetti significativi anche sui prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale nel mercato libero;
- in relazione a tale situazione, al fine di contenere, nell’ambito del possibile, l’impatto sugli utenti finali, l’Autorità ha adottato misure straordinarie in occasione dell’aggiornamento tariffario del III trimestre 2021, del IV trimestre 2021, del I trimestre 2022, del II trimestre 2022 e del III trimestre 2022, rese possibili dalle disposizioni di legge, che hanno tra l’altro previsto il trasferimento a Cassa delle risorse economiche necessarie, a valere sul Bilancio dello Stato;
- per il III trimestre 2022, in particolare, l’Autorità, con la deliberazione 295/2022/R/com, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 80/22, ha previsto:
 - aliquote annullate per la componente tariffaria *Asos* e per la componente tariffaria *ARIM* per tutte le utenze elettriche;
 - aliquote annullate per le componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas;
- con la medesima deliberazione 295/2022/R/com, l’Autorità ha previsto che, per l’anno 2022, la seconda rata dovuta dalle imprese a forte consumo di energia

- elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, sia posta pari al 25% del livello minimo di contribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 21 dicembre 2017, calcolato utilizzando la media aritmetica calcolata su due anni del periodo di riferimento, con esclusione dei dati dell'annualità 2020 (come previsto dal punto 2, lettera c), della deliberazione 479/2021/R/eel), in modo da ridurre gli eventuali conguagli da regolare nel mese di novembre 2023 da parte della medesima Cassa;
- con la deliberazione 296/2022/R/gas, sempre in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 80/22, l'Autorità ha:
 - confermato l'annullamento, per il III trimestre 2022, delle aliquote delle componenti UG₃ e UG_{3T} (a copertura di alcuni meccanismi di reintegrazione relativi ai servizi di ultima istanza gas) per tutti gli utenti del settore gas;
 - aggiornato, a partire dal 1 luglio 2022, l'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG₂, di cui all'articolo 42.3, lettera g), della RTDG, prevedendo l'applicazione di una componente negativa agli scaglioni di consumo, fino allo scaglione con valore massimo a 5.000 smc/annui, con le modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas;
 - il mancato gettito derivante dalle disposizioni di cui alle deliberazioni 295/2022/R/com e 296/2022/R/gas è coperto dalle risorse messe a disposizione dal decreto-legge 80/22.

CONSIDERATO CHE:

- anche per il III trimestre 2022, il Governo ha, inoltre, destinato risorse al fine di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti più deboli, mediante un rafforzamento sia della compensazione della spesa per la fornitura elettrica sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e disagio fisico (di seguito: *bonus* elettrico) che della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati (di seguito: *bonus* gas) (di seguito, anche: *bonus* sociali);
- con la deliberazione 295/2022/R/com, l'Autorità ha, pertanto, previsto per il III trimestre 2022:
 - di lasciare invariato il livello dei *bonus* sociali definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di intervenire per ammortizzare gli aumenti di spesa, analogamente ai trimestri precedenti, tramite “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (di seguito: CCI), dimensionate con l'obiettivo di compensare le variazioni di spesa trimestrali nelle quali sarebbero altrimenti incorsi i clienti domestici beneficiari di *bonus* sociale;

- le suddette disposizioni trovano copertura nelle risorse rese disponibili dal decreto-legge 80/22;
- in relazione ai *bonus* sociali, inoltre, il decreto-legge 21/22 ha previsto che “*Per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore ISEE di accesso ai bonus sociali elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, è pari a 12.000 euro*” (cfr articolo 6, comma 1).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 295/2022/R/com, l’Autorità ha disposto, inoltre, di:
 - ridefinire il valore della componente CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2022 31 marzo 2023, fissandolo pari a 3,6400 centesimi di euro/smc, modificando quanto già disposto dal punto 2 della deliberazione 176/2022/R/gas;
 - ridefinire il valore della componente CRV^{BL} , integrando quanto già disposto al comma 5.1 della deliberazione 635/2021/R/com, fissandolo pari a 1,3500 centesimi di euro/smc a partire dal 1 ottobre 2022;
 - ridefinire il valore della componente CRV^{ST} , integrando pertanto quanto già disposto con il comma 4.1 della deliberazione 141/2022/R/com, fissandolo pari a 6,500 centesimi di euro/smc a decorrere dal 1 ottobre 2022;
- con la medesima deliberazione 295/2022/R/com l’Autorità ha, infine, previsto:
 - di mantenere annullate le componenti tariffarie RE e RET per l’intera annualità 2022, e in tal modo permettere un avvio a regime del meccanismo delle agevolazioni per le imprese gasivore a decorrere dalla competenza 2023, evitando quindi esigenze di conguaglio per la prima applicazione delle agevolazioni nel periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022 (nel quale le suddette componenti sono annullate);
 - di ridurre l’attuale livello della componente CRV^{FG} , pari a 0,0705 centesimi di euro/Smc, fissandolo pari a 0,0000 centesimi di euro/smc a partire dall’1 gennaio 2023.

CONSIDERATO CHE:

- a fronte del perdurare della congiuntura di forte tensione dei mercati energetici, il Governo è nuovamente intervenuto con il decreto-legge 115/22, che ha, tra l’altro, previsto disposizioni per i *bonus* sociali e per gli oneri generali del settore elettrico e del settore gas per il IV trimestre 2022;
- in particolare, l’articolo 1 del decreto-legge 115/22 prevede che:
 - “*Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici*”

economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, riconosciute sulla base del valore soglia dell'ISEE di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 settembre 2022, con l'obiettivo di contenere la variazione, rispetto al trimestre precedente, della spesa dei clienti agevolati corrispondenti ai profili-tipo dei titolari dei suddetti benefici, nel limite di 2.420 milioni di euro per l'anno 2022 complessivamente tra elettricità e gas” (cfr comma 1);

- *“Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede: a) quanto a 1.280 milioni di euro per l’anno 2022 ai sensi dell’articolo 43; detto importo è trasferito, entro il 31 dicembre 2022, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali; b) quanto a 1.140 milioni di euro, nell’ambito delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali” (cfr comma 2);*
- *pertanto, il Governo ha definito un livello massimo di spesa per il rafforzamento dei bonus sociali per il IV trimestre 2022, disponendo inoltre che parte di tali importi siano da finanziare tramite le risorse disponibili nel bilancio della Cassa;*
- *non è al momento possibile accertare risorse disponibili nel bilancio della Cassa da destinare alle finalità previste dalla richiamata norma di legge; e che eventuali eccedenze di risorse stanziare dal Bilancio dello Stato a copertura degli oneri generali per il 2022, rispetto alle esigenze a consuntivo del medesimo anno, potranno essere determinate solo nel corso del 2023, in coerenza con i processi di consuntivazione delineati nella Relazione 212/2022/I/com;*
- *in assenza di eccedenze relative al 2022 o in caso di loro inadeguatezza rispetto all’importo di 1.140 milioni di euro, le ulteriori risorse dovranno trovare copertura, nel corso del 2023, tramite la raccolta delle specifiche componenti relative agli oneri generali di sistema, salvo nuovi interventi legislativi;*
- *l’articolo 4 del decreto-legge 115/22 prevede, inoltre, che:*
 - *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.” (cfr comma 1);*
 - *“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’ARERA provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza*

- disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.” (cfr comma 2);*
- *“Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a complessivi 1.100 milioni di euro per l'anno 2022, da trasferire alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43” (cfr comma 3);*
 - *l'articolo 5 del decreto-legge 115/22 prevede, infine, che:*
 - *“Al fine di contenere per il quarto trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) mantiene inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel terzo trimestre del 2022” (cfr comma 3);*
 - *“Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1.820 milioni di euro, per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) entro il 31 dicembre 2022” (cfr comma 4).*

CONSIDERATO CHE:

- con la comunicazione congiunta 27 settembre 2022, la Cassa e il GSE hanno aggiornato le previsioni, in relazione tanto agli oneri di competenza dei diversi conti di gestione, quanto all'andamento delle disponibilità finanziarie dei conti medesimi fino al 31 dicembre 2023;
- dette previsioni si basano sulle aliquote delle componenti *A_{SOS}* e *A_{RI}* e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas fissate dall'Autorità con le deliberazioni 295/2022/R/com e 296//2022/R/gas, nonché delle risorse del Bilancio dello Stato messe a disposizione dai decreti-legge 17/22, 21/22, 80/22 e 115/22;
- le previsioni di Cassa e GSE tengono inoltre conto di quanto previsto dalle disposizioni delle deliberazioni 165/2022/R/gas, 274/2022/R/gas e 349/2022/R/gas in materia di regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza;
- in merito a quest'ultima fattispecie, con la deliberazione 442/2022/R/gas l'Autorità ha recentemente autorizzato l'anticipo di ulteriori risorse rispetto a quelle individuate al punto 4 della deliberazione 274/2022/R/gas, come integrate con la deliberazione 349/2022/R/gas, a favore del responsabile del bilanciamento per l'esercizio del servizio di riempimento di ultima istanza, fino ad un massimo di ulteriori 800 milioni di euro;
- sull'andamento prospettico delle giacenze dei conti di gestione presso la Cassa, al momento adeguate, pesano significative incertezze, non solo derivanti dalle forti oscillazioni dei prezzi delle *commodities* energetiche che continuano ad interessare i mercati internazionali e nazionali, con ricadute dirette sul fabbisogno dei conti di gestione, ma conseguenti anche alla non ancora definita tempistica di

regolazione delle partite economiche relative al servizio di riempimento di ultima istanza degli stoccaggi, come segnalato anche nelle premesse della deliberazione 442/2022/R/gas.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto 16 settembre 2022 ha dato attuazione all' articolo 16-bis del decreto-legge 17/22, con il quale si prevede che, al fine di garantire la piena integrazione e remunerazione di medio termine degli investimenti in fonti rinnovabili nel mercato elettrico nonché di trasferire ai consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici conseguenti alla predetta integrazione, il GSE proceda a offrire un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta da impianti stabiliti nel territorio nazionale, e a cedere tale energia, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni; e che tale norma incide sulle previsioni di fabbisogno della componente A_{SOS} , incrementandole per l'anno 2023;
- l'articolo 42 del decreto-legge 144/22 ha introdotto modifiche all'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge 4/22, disponendo che le risorse rivenienti dall'attuazione del medesimo articolo 15-bis siano destinate al Bilancio dello Stato.

CONSIDERATO CHE:

- il TIVG definisce le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente QT_t relativa al servizio di trasporto, a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto (di seguito: componente QT_t), sia pari al valore di cui alla Tabella 5;
 - al comma 8.2, che la componente QT_t sia calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma degli elementi QT_{trasp} , a copertura dei costi tariffari del servizio di trasporto e del servizio di misura, e QT_{add} , a copertura delle componenti aggiuntive della tariffa di trasporto CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} ;
- con nota 30 settembre 2021 la società Snam Rete Gas S.p.a. ha trasmesso i valori dell'elemento QT_t , al netto delle componenti aggiuntive CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022, ai sensi del comma 8.3 del TIVG.

CONSIDERATO CHE:

- il conto di gestione degli oneri di bilanciamento, alimentato dalla componente CRV^{BL} di cui alla RTTG, risulta significativamente impattato (in termini di

maggior onere) dall'aumento dei prezzi del gas e in sofferenza nonostante l'adeguamento al rialzo della medesima componente disposto da ultimo con la deliberazione 295/2022/R/gas.

CONSIDERATO CHE:

- in materia di tempistiche per il versamento delle componenti tariffarie aggiuntive del servizio di trasporto del gas naturale, le disposizioni attualmente in vigore (*cf*r articolo 37 della RTTG) prevedono che il gettito derivante dall'applicazione delle componenti tariffarie aggiuntive sia versato alla Cassa dalle imprese di trasporto entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo; e che tale disposizione è stata applicata dalla Cassa facendo riferimento alla fatturazione di ciascun bimestre da parte delle imprese di trasporto, la quale si verifica di norma nel bimestre successivo;
- con il documento per la consultazione 213/2022/R/gas, in materia di revisione dei criteri di regolazione tariffaria del servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione (6PRT), l'Autorità ha prospettato, tra l'altro, l'intenzione di ridurre l'intervallo temporale tra l'esazione del gettito delle componenti tariffarie aggiuntive alla tariffa di trasporto e il corrispondente versamento a Cassa, prevedendo che il gettito derivante da tali componenti sia versato, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione (*cf*r punto 27.4); e che tale revisione sia applicata già con riferimento all'anno 2023 (*cf*r punto 27.5);
- in esito alla consultazione, non sono emerse criticità in relazione alla prospettata riduzione delle tempistiche; e che, tuttavia, le imprese di trasporto hanno evidenziato l'opportunità che la regolazione preveda il versamento del solo gettito riscosso, in luogo di quello fatturato, o in alternativa di estendere il sistema di garanzie rispetto al rischio insolvenza della tariffa di trasporto anche alle componenti aggiuntive.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 406/2022/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'aggiornamento infra-periodo della RTDG, relativa alla regolazione tariffaria del servizio di distribuzione e misura del gas;
- l'articolo 73 della RTDG attualmente in vigore dispone, tra l'altro, le modalità di esazione componenti tariffarie delle tariffe obbligatorie GS, RE, RS, UG1, UG2 e UG3, di cui al comma 42.3, lettere da c) a h), della RTDG, e della relativa gestione del gettito;
- dette disposizioni prevedono che le imprese distributrici versano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo il gettito delle componenti RE, RS, UG1, UG2 e UG3 (*cf*r comma 73.1); e che, analogamente al caso delle componenti aggiuntive del trasporto, tale disposizione è stata applicata

dalla Cassa facendo riferimento alla fatturazione di ciascun bimestre da parte delle imprese di distribuzione, la quale si verifica di norma nel bimestre successivo;

- in merito all'esazione della componente GS, la RTDG prevede che
 - entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra: a) il gettito derivante dall'applicazione della componente GS di cui al comma 42.3, lettera c), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo; b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi del TIBEG (*cf*r comma 73.2);
 - qualora la differenza di cui al comma 73.2 risulti negativa, la Cassa, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell'impresa distributtrice (*cf*r comma 73.3).

CONSIDERATO CHE:

- in merito all'esazione della componente UG2, il comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas ha previsto che *“Relativamente all'esazione delle componenti di cui all'articolo 73 del RTDG, per il periodo di applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'elemento UG2c di cui alla tabella 2, lettere a) e b) allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come introdotta dal presente provvedimento, le imprese distributrici versano o ricevono alla/dalla Cassa gli importi derivanti dall'applicazione della componente UG2 entro 90 (novanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, in relazione al servizio di distribuzione del gas naturale erogato nel bimestre medesimo. A tale fine, la Cassa definisce con proprie circolari le relative modalità operative”*;
- come riportato in precedenza, le disposizioni particolari per l'esazione della componente GS di cui ai commi 73.2 e 73.3 della RTDG prevedono, attualmente, tempistiche differite tra esazione ed erogazione da/alle imprese a/da Cassa in relazione alla differenza tra il gettito derivante dall'applicazione della componente GS e le compensazioni complessivamente riconosciute;
- sono giunte all'Autorità diverse segnalazioni da parte di organizzazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas che evidenziano crescenti criticità di ordine finanziario in relazione agli importi significativi da riconoscere agli utenti per il *bonus* gas e per la componente UG2 straordinaria introdotta con la deliberazione 148/2022/R/gas, che non sono più controbilanciati da entrate positive in relazione alle aliquote degli oneri generali (annullate) e che sono rimborsate da Cassa con le tempistiche definite dalle disposizioni sopra richiamate;
- con la deliberazione 463/2022/R/eel l'Autorità ha aggiornato, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022, le condizioni economiche del servizio di vendita dell'energia elettrica in maggior tutela, prevedendo, tra l'altro, al fine di contenere il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali dell'aumento dei prezzi dell'energia elettrica, di mantenere invariata, rispetto al trimestre precedente, l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE*;

- la medesima deliberazione 463/2022/R/eel dispone che, entro la fine del 2022, la Cassa eroghi agli esercenti la maggior tutela un ammontare pari alla migliore stima dell'importo di recupero che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nel corso del IV trimestre come risultante alla fine del III trimestre.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la comunicazione 26 settembre 2022, Sogin ha trasmesso all'Autorità l'aggiornamento del piano finanziario 2022, in cui si evidenzia l'esigenza di ottenere dalla Cassa erogazioni, a titolo di acconto, salvo conguaglio, a valere sul conto di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT (di seguito: conto A2), sia in relazione alle attività di *decommissioning*, che alle attività relative al Deposito Nazionale – Parco Tecnologico (di seguito: DN-PT).

RITENUTO NECESSARIO:

- dare attuazione alle disposizioni del decreto-legge 115/22, prevedendo anche per il IV trimestre 2022:
 - l'annullamento delle componenti tariffarie A_{SOS} e A_{RIM} per tutte le utenze elettriche;
 - l'annullamento delle componenti tariffarie RE, RET, GS e GST per tutti gli utenti del settore gas, nonché delle aliquote, rispettivamente, della componente UG_3 e della componente UG_{3T} ;
 - la conferma dei medesimi valori dell'aliquota dell'elemento UG_{2c} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 , con applicazione di una componente negativa ai clienti finali, con le stesse modalità previste dalla deliberazione 148/2022/R/gas, di valore uguale a quella vigente nel terzo trimestre 2022;
- dare seguito a quanto previsto:
 - dal comma 4.1 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando il valore della componente CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, pari a 3,6400 centesimi di euro/smc;
 - dal comma 4.2 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore della componente CRV^{BL} pari a 1,3500 centesimi di euro/smc;
 - dal comma 4.3 della deliberazione 295/2022/R/com, fissando, a decorrere dal 1 ottobre 2022, il valore della componente CRV^{ST} pari a 6,5000 centesimi di euro/smc;
- confermare tutti i valori delle restanti componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti del settore elettrico e gas.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento alla componente QT_t , di cui all'articolo 8, del TIVG, pubblicare tale valore comprensivo delle componenti CRV^{FG} , CRV^I , CRV^{OS} , CRV^{BL} , CRV^{ST} e CRV^{CS} , aggiornando la Tabella 5 del TIVG.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, per l'anno 2022, la seconda rata, da versare in acconto da parte delle imprese aventi classe di agevolazione VAL.x alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, sia posta pari a zero;
- dare mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle “*Procedure e modalità di cui al punto 6 della deliberazione 921/2017/R/eel*” (cfr Allegato A alla deliberazione 285/2018/R/eel) (di seguito: “*Procedure Energivori*”);
- dare attuazione alle disposizioni del decreto 115/22, confermando anche per il IV trimestre 2022 la procedura applicata, da ultimo, con la deliberazione 295/2022/R/com, e, pertanto, prevedere:
 - di lasciare, anche per il IV trimestre 2022, invariato il livello dei *bonus* elettrico e gas definito nel 2021, in via straordinaria rispetto alle modalità usuali di aggiornamento previste dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com;
 - di definire “componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo” (CCI), entro il limite di importo di spesa massimo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 115/22, che, anche grazie alle modalità di valorizzazione dell'elemento PE adottate con la deliberazione 463/2022/R/eel, risulta comunque adeguato a garantire continuità di protezione per le utenze agevolate;
- impartire disposizioni alla Cassa in relazione alla destinazione dei contributi da parte del Bilancio dello Stato previsti dal decreto-legge 115/22, in particolare in relazione alla loro destinazione ai diversi conti di gestione interessati;
- dare mandato alla Cassa di utilizzare provvisoriamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall'Autorità e relativi ai settori elettrico e gas per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità da parte del conto di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT, alimentato dall'elemento A_{SRIM} , a copertura degli oneri del *bonus* elettrico (di seguito: conto AS) e il conto di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG, alimentato dalle componenti tariffarie GS e GST, su cui gravano gli oneri del *bonus* gas (di seguito: conto GS) in merito al riconoscimento dei CCI per il IV trimestre 2022, nel limite massimo di 1,14 miliardi di euro.

RITENUTO OPPORTUNO:

- ridefinire il valore della componente CRV^{BL} , integrando quanto già disposto al comma 4.2 della deliberazione 295/2022/R/com, fissandolo pari a 1,9100

centesimi di euro/smc a partire dal 1 aprile 2023.

RITENUTO OPPORTUNO:

- confermare l'orientamento prospettato nel documento per la consultazione 213/2022/R/gas in materia di riduzione dell'intervallo temporale tra l'esazione del gettito delle componenti aggiuntive del servizio di trasporto del gas naturale - incluso il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV_{FC} - e il corrispondente versamento a Cassa, prevedendo che il gettito di tali componenti sia versato, con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la relativa fatturazione, a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- che, in merito alle criticità segnalate dalle imprese di trasporto in relazione a crediti non pagati dagli utenti relativi alle componenti aggiuntive, le imprese di trasporto abbiano la facoltà di consultare e sottoporre all'Autorità modifiche dei propri Codici di rete per estendere il sistema di garanzie a copertura del rischio insolvenza anche alle componenti aggiuntive; e che, comunque, sia opportuno rimandare l'individuazione di eventuali meccanismi di mitigazione del rischio insolvenza, tenendo conto di quanto previsto per il settore elettrico con la deliberazione 119/2022/R/eel, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 617/2021/R/gas;
- le motivazioni che hanno indotto l'Autorità a prevedere la modifica dell'esazione delle componenti aggiuntive del trasporto rilevino anche con riferimento all'esazione delle componenti tariffarie delle tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione del gas di cui al comma 42.3, lettere da c) a h), della RTDG;
- a tale fine, sia opportuno prevedere che, nell'ambito del procedimento di aggiornamento infra-periodo della RTDG avviato con la deliberazione 406/2022/R/gas, sia valutata anche la modifica delle disposizioni dell'articolo 73 della RTDG, relative dell'esazione delle componenti GS, RE, RS, UG1, UG2 e UG3, a decorrere dal 1 gennaio 2023, in analogia con quanto prospettato nel documento per la consultazione 213/2022/R/gas per le componenti aggiuntive di trasporto.

RITENUTO OPPORTUNO:

- al fine di mitigare le criticità di ordine finanziario evidenziate dalle associazioni rappresentative di esercenti la distribuzione gas, nelle more della prospettata revisione della RTDG, dare mandato alla Cassa di definire modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2, allineando, per quanto possibile, tali tempistiche a quelle previste a partire dal 1 gennaio 2023 per le componenti aggiuntive del servizio di trasporto.

RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:

- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 19,624 milioni di euro entro il 30 novembre 2022;
 - 17,579 milioni di euro entro il 30 dicembre 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*;
- dare mandato alla Cassa di provvedere all'erogazione a Sogin di
 - 0,376 milioni di euro entro il 30 novembre 2022;
 - 0,421 milioni di euro entro il 30 dicembre 2022a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT per l'anno 2022

DELIBERA

Articolo 1

Componenti tariffarie relative al settore elettrico

- 1.1 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alla Tabella 1 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.2 I valori della componente tariffaria A_{SOS} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per le utenze che sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, di cui alle Tabelle 2, 3, 4 e 5 allegate alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.3 I valori della componente tariffaria A_{RIM} in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, di cui alla Tabella 6 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.
- 1.4 I valori delle componenti tariffarie UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 595/2020/R/com, sono confermati.
- 1.5 I valori delle componenti tariffarie A_{SOS} , A_{RIM} , UC3 e UC6 in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022, per il soggetto di cui al comma 32.1 del TIT, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 35/2022/R/eel, sono confermati.

Articolo 2

Disposizioni in merito alle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x per l'anno 2022

- 2.1 La seconda rata dovuta da parte delle imprese a forte consumo di energia elettrica aventi classe di agevolazione VAL.x, da versare in acconto alla Cassa entro il 31 dicembre 2022, è posta pari a zero.
- 2.2 È dato mandato alla Cassa di procedere, in via eccezionale per l'anno 2022, alle opportune modifiche alle Procedure Energivori ai sensi di quanto previsto al precedente comma 2.1.

Articolo 3

Componenti tariffarie relative al settore gas

- 3.1 I valori delle componenti tariffarie GS, RE, RS e UG1, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 7 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.2 I valori delle componenti tariffarie GST e RET, in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2021, di cui alla Tabella 8 allegata alla deliberazione 396/2021/R/com, sono confermati.
- 3.3 Il valore della componente CRV^{FG} , in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021, di cui al comma 3.3 della deliberazione 595/2020/R/com, è confermato fino al 31 dicembre 2022.
- 3.4 Il valore della componente CRV^{OS} , per il periodo 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, è posto pari a 3,6400 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 4.1 della deliberazione 295/2022/R/com.
- 3.5 Il valore della componente CRV^{BL} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2022, è posto pari a 1,3500 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 4.2 della deliberazione 295/2022/R/com.
- 3.6 Il valore della componente CRV^{ST} , in vigore a decorrere dal 1 ottobre 2022, è posto pari a 6,5000 centesimi di euro/smc, come previsto dal comma 4.3 della deliberazione 295/2022/R/com.
- 3.7 Il valore della componente CRV^{CS} , in vigore a decorrere dal 1 aprile 2021 al 31 marzo 2022, di cui al comma 2.6 della deliberazione 123/2021/R/com, è confermato sino al 31 marzo 2023.

Articolo 4

Determinazione della componente QT_i e modifiche al TIVG

- 4.1 Con decorrenza 1 ottobre 2022, la Tabella 5 del TIVG è sostituita con la seguente tabella:

Tabella n. 5 Elemento QT_t

Periodo di applicazione	euro/GJ
<i>dal 1° gennaio 2022</i>	1,626949
<i>dal 1° aprile 2022</i>	1,655820
<i>dal 1° luglio 2022</i>	2,724062
<i>dal 1° ottobre 2022</i>	4,056872

- 4.2 All'articolo 8, comma 8.1 dopo le parole "al comma 8.2" sono aggiunte le seguenti parole "ed è pari al valore di cui alla Tabella 5."

Articolo 5

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

- 5.1 A decorrere dal 1 ottobre 2022 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 42.3, lettera h) della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione 401/2021/R/gas.
- 5.2 A decorrere dal 1 ottobre 2022 continua a trovare applicazione il valore della componente tariffaria aggiuntiva della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 36.1, lettera e) della RTDG, indicato nella Tabella 3, allegata alla deliberazione 401/2021/R/gas,

Articolo 6

Disposizioni in tema di elementi UG_{2c} e UG_{2K} della componente UG_2

- 6.1 A decorrere dal 1 ottobre 2022 continuano a trovare applicazione i valori degli elementi UG_{2c} e UG_{2K} della componente aggiuntiva della tariffa di distribuzione UG_2 di cui all'articolo 42.3, lettera g), della RTDG, indicati nella Tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas/64/09.

Articolo 7

Bonus sociali integrativi per il IV trimestre 2022

- 7.1 In attuazione di quanto disposto dal decreto-legge 115/22, con riferimento al periodo di competenza delle fatturazioni compreso tra il 1 ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022, vengono applicati *bonus* sociali integrativi, i cui ammontari si sommano a quelli delle compensazioni (di seguito: *bonus* base):

- riconosciute ai clienti del settore elettrico e ai clienti diretti del settore gas in stato di disagio economico, di cui alle Tabelle 1 e 2 dell'Appendice 2 all'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i.;
 - riconosciute ai clienti del settore elettrico in stato di disagio fisico, di cui alla Tabella 1 dell'Appendice 2 all'Allegato D alla deliberazione 63/2021/R/com, così come modificata dalla 257/2021/R/com e smi.
- 7.2 I valori delle componenti compensative per il *bonus* sociale integrativo (“CCI”), applicabili dal 1 ottobre 2022, sono indicati nelle Tablelle 1, 2 e 3, allegate al presente provvedimento (penultima colonna).
- 7.3 I CCI sono corrisposti coerentemente con quanto già disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com e s.m.i. e dalla deliberazione 396/2021/R/com:
- nei casi previsti ai commi 10.1 e 10.2 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. e al comma 5.1 dell'Allegato D alla medesima delibera, il *bonus* sociale integrativo è riconosciuto tempestivamente mediante l'applicazione, pro-quota giorno, della componente tariffaria, di valore negativo, espressa in euro per punto per trimestre, calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{CCI_IVtrim2022}{92} * gg$$

dove gg sono i giorni, compresi nel periodo 1 ottobre 2022 – 31 dicembre 2022 di vigenza del *bonus*, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa; l'ultima colonna delle Tablelle 1, 2 e 3 riporta il valore della compensazione giornaliera totale da riconoscere agli aventi diritto nel periodo 1 ottobre 2022 – 31 dicembre 2022; al fine di consentire la concreta corresponsione del *bonus* agli aventi diritto, come già disposto dalla delibera 63/2021/R/com e s.m.i. il Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) attribuisce la tipologia di compensazione ad ogni POD/PDR sulla base di quanto indicato al comma 9.5 dell'Allegato A alla medesima delibera e rende disponibile tale informazione all'impresa distributrice, all'Utente del Dispacciamento/Utente della distribuzione e alla Controparte Commerciale abbinati al POD/PDR stesso, unitamente alle ulteriori informazioni necessarie per la corresponsione ai sensi del medesimo provvedimento;

- nei casi previsti al comma 10.3 dell'Allegato A alla delibera 63/2021/R/com e s.m.i., il *bonus* sociale integrativo CCI_IV trim2022 è riconosciuto unitamente alla componente CCG, ai clienti domestici indiretti che hanno presentato una DSU nell'anno 2022 e che presentano i requisiti di ammissione di cui al comma 6.2, dell'Allegato A alla medesima delibera al momento delle verifiche di cui al comma 15.1 dell'Allegato B al medesimo provvedimento, attraverso la corresponsione di un contributo *una tantum*, tramite un unico bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario); a tal fine, come già disposto

all'articolo 16.1, dell'Allegato B alla delibera, il Gestore del SII determina l'importo dell'agevolazione in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9.4 dell'Allegato A al medesimo provvedimento e ne dà comunicazione a Cassa entro i termini ivi indicati, ai fini della successiva corresponsione del bonifico domiciliato con le modalità di cui all'articolo 10.6 del medesimo Allegato A.

- 7.4 Il CCI viene applicato secondo le medesime modalità già indicate all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com e all'articolo 6 dell'Allegato D alla medesima deliberazione. Il calcolo della quota *pro-die* della componente *bonus* CCI è effettuato analogamente a quello della componente CCE o CCG. I documenti di fatturazione dovranno evidenziare l'importo complessivo dato dalla somma del rateo della componente CCE o CCG e del rateo della componente CCI.
- 7.5 Nel caso di cessazione o di voltura contrattuale di un'utenza agevolata prima del termine del periodo di agevolazione di 12 mesi del *bonus* base, la quota residua di *bonus* da riconoscersi nella fattura di chiusura, a completamento dell'intero periodo di agevolazione, deve essere calcolata applicando, oltre al *bonus* base (componente CCE o CCG), anche i *bonus* integrativi (componenti CCI) che, al momento in cui interviene la cessazione/voltura, siano già stati determinati per i trimestri che rientrano in detto periodo di agevolazione. Le imprese di distribuzione e i venditori titolari del punto di prelievo o del punto di riconsegna effettuano il calcolo della quota *pro-die* della componente CCI sulla base dei giorni, ricompresi nel trimestre di vigenza del *bonus*, che sono considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

Articolo 8

Disposizioni in materia di fatturazione

- 8.1 Ciascuna impresa di vendita garantisce il trasferimento integrale al cliente finale dei benefici delle riduzioni straordinarie delle componenti A_{SOS} e A_{RIM} (per il settore elettrico), RE, RET, GS, GST, UG_2 , UG_3 e UG_{3T} (per il settore gas) disposte dall'Autorità dal presente provvedimento.

Articolo 9

Aggiornamenti con efficacia dal 1 aprile 2023 in relazione a componenti tariffarie di cui alla RTTG

- 9.1 A decorrere dal 1 aprile 2023, il valore della componente CRV^{BL} è fissato pari a 1,9100 centesimi di euro/smc.

Articolo 10

Modifiche alla RTTG con decorrenza dal 1 gennaio 2023

- 10.1 Con efficacia dal 1 gennaio 2023:

- al comma 18.3 della RTTG, le parole “*su base bimestrale*” sono sostituite dalle parole “*con cadenza mensile secondo le medesime tempistiche di cui al comma 37.1*”;
- al comma 37.1 della RTTG, le parole “*Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel mese medesimo*” sono sostituite dalle parole “*Con cadenza mensile, entro il 15° giorno del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la fatturazione, le imprese di trasporto versano alla Cassa*”.

Articolo 11

Disposizioni alla Cassa per i servizi energetici e ambientali

- 11.1 E' dato mandato alla Cassa di definire, con urgenza ed in deroga a quanto previsto dalla RTDG e dal comma 2.4 della deliberazione 148/2022/R/gas, modalità operative provvisorie che consentano di anticipare, già con riferimento alle fatture emesse nel 2022, le tempistiche di esazione/erogazione delle partite relative al *bonus* gas e alla componente UG2, allineando per quanto possibile tali tempistiche a quelle previste dal precedente comma 10.1 in relazione alla RTTG.
- 11.2 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 19,624 milioni di euro entro il 30 novembre 2022;
 - 17,579 milioni di euro entro il 30 dicembre 2022
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività di *decommissioning*.
- 11.3 La Cassa provvede all'erogazione alla Sogin di:
- 0,376 milioni di euro entro il 30 novembre 2022;
 - 0,421 milioni di euro entro il 30 dicembre 2022
- a titolo di acconto e salvo conguaglio, a valere sul conto A2, per le attività del DN-PT di competenza del 2022.

Articolo 12

Disposizioni finali

- 12.1 Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 115/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate:
- per 42,62% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
 - per 57,38% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG.
- 12.2 Le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 115/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate:

- per 7,97% al Conto per il finanziamento delle attività nucleari residue, di cui al comma 41.1, lettera a), del TIT;
- per 0,00 % al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui al comma 41.1, lettera b), del TIT;
- per 75,67% al Conto per la perequazione dei contributi sostitutivi dei regimi tariffari speciali, di cui al comma 41.1, lettera c), del TIT;
- per 1,73% al Conto per il finanziamento dell'attività di ricerca, di cui al comma 41.1, lettera d) del TIT;
- per 2,49% al Conto per le integrazioni tariffarie di cui al Capitolo VII, comma 3, lettera a), del provvedimento CIP 34/74, di cui al comma 41.1, lettera h), del TIT;
- per 0,00% al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, di cui al comma 41.1, lettera i), del TIT;
- per 0,94% al Conto oneri per il finanziamento delle misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 368/03, di cui al comma 41.1, lettera l), del TIT;
- per 10,24% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio, di cui al comma 41.1, lettera p), del TIT;
- per 0,96% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT.

12.3 Le risorse di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 115/22, da versare alla Cassa ai sensi del medesimo decreto-legge, sono destinate:

- per 91,16% al Conto di gestione straordinario di cui al comma 2.1 della deliberazione 148/2022/R/gas;
- per 0,60% al Conto per lo sviluppo tecnologico e industriale, di cui al comma 41.1, lettera r), del TIT;
- per 7,43% al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui al comma 74.1, lettera a), della RTDG;
- per 0,00% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), della RTDG;
- per 0,37% al Fondo di garanzia a sostegno della realizzazione di reti di teleriscaldamento, di cui al comma 74.1, lettera e), della RTDG;
- per 0,00% al Conto oneri connessi all'intervento di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, di cui al comma 74.1, lettera g), della RTDG;
- per 0,30% al Conto per i servizi di ultima istanza, di cui al comma 74.1, lettera h), della RTDG;
- per 0,14% al Conto oneri per il servizio dei fornitori transitori sulla rete di trasporto, di cui all'articolo 6 della deliberazione 363/2012/R/gas.

- 12.4 La Cassa è autorizzata ad utilizzare transitoriamente le giacenze esistenti presso i conti di gestione istituiti dall’Autorità con riferimento ai settori elettrico e gas, per far fronte ad eventuali carenze di disponibilità da parte dei conti AS e GS in merito al riconoscimento dei CCI per il IV trimestre 2022, nel limite massimo di 1,14 miliardi di euro.
- 12.5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it ed entra in vigore dal 1 ottobre 2022.

29 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini